



N. verbale: 7

N. delibera: 58

dd. 15 novembre 2023

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 15 novembre 2023 alle ore 18.30 con la presenza dei signori:

1) Emiliano BIASUTTO	P	10) Luciano DREOS	P
2) Graziella BORGNOLO	P	11) Claudio FRATTA	P
3) Mauro BUFFOLINI	P	12) Franco MALARODA	P
4) Luigi CANCIANI	P	13) Renzo MATTEI	P
5) Silvia CARUSO	P	14) Flavia MOIMAS	P
6) Ciro DE SIMONE SORRENTINO	P	15) Mattia PIEMONTE	P
7) Giorgia DEIURI	A	16) Claudio PIN	P
8) Tiziana DEL VECCHIO	P	17) Debora ZOFF	P
9) Franco DEVIDÈ	P		

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Presiede il Presidente Claudio Fratta

Assiste il Segretario Comunale Stefano SORAMEL

Ufficio proponente: Tributi

**OGGETTO: ILIA (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024.**

RELAZIONE

Con la Legge Regionale n. 14.11.2022 n.17 pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43 del 16.11.2022 al BUR n. 46 del 16.11.2022 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio Regionale, a decorrere dal 01.01.2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*"; l'imposta si applica nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività economica, la Legge Regionale 17/2022 sopra citata, all'art. 18 "Disposizioni transitorie" ha previsto due periodi: un periodo "transitorio" per l'anno 2023 e un periodo "a regime" in vigore dal 01.01.2024.

Per l'anno 2023 era stato introdotto il "principio di presunzione della strumentalità del bene"; questo significa che tutti gli immobili che rientravano nelle categorie indicate all'art. 18 si consideravano, solo per l'anno 2023, fabbricati strumentali all'attività economica.

Per mantenere il requisito di strumentalità per l'anno 2024 e per quelli successivi i contribuenti hanno l'obbligo di presentare all'ufficio tributi una dichiarazione; coloro che non presenteranno entro i termini di Legge tale dichiarazione, dal 01.01.2024, usciranno automaticamente da questa categoria e rientreranno in quella degli "altri fabbricati".

Con riferimento alla scelta delle aliquote, la norma Regionale ha stabilito che rimane in capo ai Comuni la facoltà di manovrare le aliquote in completa autonomia, all'interno di una aliquota standard, di una massima e di una minima stabilita dalla norma.

L'art. 9 della Legge Regionale 08.11.2022 n. 174 stabilisce:

- al *comma 1* che l'aliquota di imposta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e consente ai Comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al *comma 2* che l'aliquota di imposta per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4, è pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al *comma 3* che l'aliquota di imposta per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, è pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al *comma 4* che l'aliquota di imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del decreto legge 30.12.1993, n. 557 è pari allo 0,1 per cento e consente ai Comuni di poterla solo diminuire fino all'azzeramento;
- al *comma 5* che l'aliquota di imposta per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e consente ai Comuni di poterla aumentare sino allo 1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al *comma 6* che l'aliquota di imposta per le aree fabbricabili è pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di poterla aumentare sino allo 1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al *comma 7* che l'aliquota di imposta per i fabbricati strumentali all'attività economica è pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di poterla aumentare sino allo 0,96 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al *comma 8* che l'aliquota di imposta per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 è pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di poterla aumentare sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Con riferimento alla modalità di individuazione e pubblicazione delle aliquote IMU, la Legge 27.12.2019 n. 160, all'art. 1, stabilisce:

- al *comma 756*, che i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Il Decreto sopra richiamato è stato pubblicato nella G.U. 25.07.2023 n. 172, (Decreto 07.07.2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "*Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019 n. 160*"); di conseguenza, l'obbligo di predisporre la delibera di approvazione delle aliquote IMU così come previsto dal Decreto 07.07.2023 suindicato decorre dall'anno di imposta 2024.

- al *comma 757, primo periodo*, che, in ogni caso, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il "prospetto delle aliquote", che forma parte integrante della delibera stessa;

- al *comma 757, secondo e terzo periodo*, i quali prevedono, rispettivamente, che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

- al *comma 764*, che in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;

- al *comma 767, primo periodo*, in base al quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

- al *comma 767, secondo e terzo periodo*, i quali prevedono rispettivamente che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente:

Come sopra evidenziato le disposizioni sopra richiamate riguardano l'IMU tant'è che, collegandosi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per il nostro Comune non troviamo alcuna possibilità di inserimento dei dati suindicati; sentiti per le vie brevi gli uffici della Regione FVG dedicati a fornire informazioni in merito all'ILIA gli stessi hanno confermato che attualmente la normativa da applicare, per i Comuni del FVG è la L.R. 14.11.2022, n. 17 che non prevede nulla a proposito del "prospetto delle aliquote" già suindicato.

Salvo eventuali future modifiche legislative a livello Regionale, si continua pertanto, ai fini dell'approvazione e dell'obbligo di pubblicazione delle aliquote a seguire le disposizioni previste dalla L.R. 14.11.2022 n. 17.

LETTO l'art. 14 della L.R. 17/2022 "obbligo di pubblicazione" il quale ha stabilito:

- al *comma 1* che ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 06.12.2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, i Regolamenti comunali e le delibere dei Consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 "*Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 16.06.1998, n. 191*", secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'art. 13, comma 15bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011;

- al *comma 2* che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre di ciascun anno.

Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i Regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale.

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti

nell'anno precedente.

Data comunque assicurazione che tutte le fattispecie proposte con la presente deliberazione sono state individuate nel "prospetto delle aliquote IMU" sopra richiamato e che nel caso l'Ente Regionale deliberasse in merito non ci sarebbero difformità;

RITENUTO quindi, ai fini dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), di dover approvare le aliquote con riferimento all'anno 2024;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa resa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012;

ACQUISITO ai sensi dell'art.239 comma 1 dell.b) del D.Lgs.267/2000, il parere dell'organo di revisione economico.-finanziario dd. 31.10.2023 (prot. 16420/A), che si allega;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. DI APPROVARE le seguenti aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2024:

ART.	C.	FATTISPECIE	ALIQUOTA
9	1	ABITAZIONE PRINCIPALE (e ASSIMILATE) CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,53%
9	2	PRIMO FABBRICATO AD USO ABITATIVO, DIVERSO DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA	0,89%
9	3	PER I FABBRICATI AD USO ABITATIVO, DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA E ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 2	0,89%
9	4	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (esclusi i D/10)	0,10%
		FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE D/10	0,00%
9	7	FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA	0,86%
9	8	IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI COMMI 1-2-3-4-5-6-7	0,89%
9	5	TERRENI AGRICOLI	0,76%
9	6	AREE FABBRICABILI	0,86%

2. DI PRENDERE ATTO che è stato pubblicato nella G.U. 25.07.2023 n. 172, con riferimento all'IMU, il Decreto 07.07.2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "*Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019 n. 160*";

3. DI DARE ASSICURAZIONE che tutte le fattispecie proposte con la presente deliberazione sono state individuate nel "prospetto delle aliquote IMU" allegato al Decreto 07.07.2023 richiamato al precedente punto 2) e che nel caso l'Ente Regionale deliberasse in merito non ci sarebbero difformità;

4. DI PRENDERE ATTO che ai fini dell'approvazione e dell'obbligo di pubblicazione delle aliquote ILIA, si continuano ad applicare le disposizioni contenute nella Legge Regionale 14.11.2022 n. 17, salvo eventuali future modifiche legislative a livello Regionale;

5. DI INVIARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 06.12.2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 "*Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 16.06.1998, n. 191*", secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'art. 13, comma 15bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e di **PRENDERE ATTO** delle disposizioni contenute all'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 il quale prevede che i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre di ciascun anno.

Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i Regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale.

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Punto n. 5) ILIA.

Il Sindaco chiede se ci sono interventi;

Nessuno chiede di intervenire;

Il Sindaco chiede se ci sono dichiarazioni di voto;

Nessuno chiede di intervenire;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della P.O. dell'Area competente che attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi degli ARTT. 49 e 147 – BIS del T.U.E.L. così come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012.

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, resi ai sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2013;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art.239, 1° comma, lett.b) del D.Lgs.267/00, che si allega;

POSTO in votazione dal Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, il presente punto, con il seguente esito, con voti espressi in forma palese:

Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 4 (Caruso, Canciani, Borgnolo, Biasutto) astenuti n. 1 (De Simone) su n. 15 Consiglieri votanti e n. 16 Consiglieri presenti.

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. DI APPROVARE le seguenti aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2024:

ART.	C.	FATTISPECIE	ALIQUOTA
9	1	ABITAZIONE PRINCIPALE (e ASSIMILATE) CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,53%
9	2	PRIMO FABBRICATO AD USO ABITATIVO, DIVERSO DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA	0,89%
9	3	PER I FABBRICATI AD USO ABITATIVO, DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA E ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 2	0,89%
9	4	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (esclusi i D/10)	0,10%
		FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE D/10	0,00%
9	7	FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA	0,86%
9	8	IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI COMMUNI 1-2-3-4-5-6-7	0,89%
9	5	TERRENI AGRICOLI	0,76%
9	6	AREE FABBRICABILI	0,86%

2. DI PRENDERE ATTO che è stato pubblicato nella G.U. 25.07.2023 n. 172, con riferimento all'IMU, il Decreto 07.07.2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "*Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019 n. 160*";

3. DI DARE ASSICURAZIONE che tutte le fattispecie proposte con la presente deliberazione sono state individuate nel "prospetto delle aliquote IMU" allegato al Decreto 07.07.2023 richiamato al precedente punto 2) e che nel caso l'Ente Regionale deliberasse in merito non ci sarebbero difformità;

4. DI PRENDERE ATTO che ai fini dell'approvazione e dell'obbligo di pubblicazione delle aliquote ILIA, si continuano ad applicare le disposizioni contenute nella Legge Regionale 14.11.2022 n. 17, salvo eventuali future modifiche legislative a livello Regionale;

5. DI INVIARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 06.12.2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 *"Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 16.06.1998, n. 191"*, secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'art. 13, comma 15bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e di **PRENDERE ATTO** delle disposizioni contenute all'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 il quale prevede che i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre di ciascun anno.

Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i Regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale.

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Allegati:

- **PARERE ODR DEL 31.10.23 SU ALIQUOTE ILIA 2024_(1).pdf**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Claudio Fratta

Il Segretario Comunale
Stefano SORAMEL